



Comune di ANCONA

Capitolato Tecnico

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DI TUTELA LEGALE**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI ANCONA
P.zza XXIV Maggio n.1
C.F./P.I. 00351040423

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30/09/19
Alle ore 24.00 del :	31/12/23

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31/12
-------------------------------	--------------

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI SCHEDA DI POLIZZA

SEZIONE 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Disciplina della responsabilità
- Art.3 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art. 4 Durata del contratto
- Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 6 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 7 Regolazione del premio

- Art. 8 Corresponsabilità dei terzi
- Art. 9 Foro competente
- Art. 10 Oneri fiscali
- Art. 11 Trattamento dei dati
- Art.12 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

- Art. 13 Obblighi del terzo in caso di sinistro
- Art. 14 Obblighi del Contraente
- Art. 15 Gestione del sinistro e liquidazione delle spese
- Art. 16 Obbligo della Società

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI

- Art.17 Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 18 Garanzia Polizza
- Art. 19 Condizioni di operatività della copertura assicurativa
- Art. 20 Spese comprese nell'assicurazione
- Art. 21 Esclusioni
- Art. 22 Conflitto di interesse
- Art. 23 Fondo spese ed onorari – anticipo indennizzi
- Art. 24 Decorrenza e validità della garanzia
- Art. 25 Garanzia postuma
- Art. 26 Copertura sostituti
- Art. 27 Libera scelta del legale e dei periti
- Art. 28 Limiti di indennizzo

SEZIONE 1 DEFINIZIONI

POLIZZA TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente-Assicurato :	Comune di Ancona
Società	Impresa Assicuratrice
Terzo	Tutti i dipendenti e Amministratori che possano vantare un diritto alla copertura ovvero al rimborso delle spese legali sopportate nei procedimenti giudiziari in cui risultano coinvolti per ragioni di ufficio o di servizio ; tale definizione rileva anche ai sensi e per gli effetti dell'art 2952 comma 4° cc
Dipendente:	Qualsiasi persona che si trova alle dirette dipendenze del Contraente e quindi sia a questo collegata da un rapporto di impiego, inclusi dirigenti sia a tempo determinato che indeterminato , segretario generale e direttore generale .
Amministratore	Consigliere comunale ; Assessore comunale , Sindaco
Spese Legali	Spese che il terzo è tenuto a pagare al proprio Legale, in caso di esito favorevole della controversia, nei limiti delle tariffe professionali , ai sensi della normativa vigente.
Spese Peritali	Spese che il terzo è tenuto a pagare al proprio Tecnico di parte, qualora in caso di giudizio la controparte ovvero l'organo giudicante si siano avvalsi di consulenti o abbia disposto CTU e comunque sempre in caso di esito favorevole della controversia, nei limiti delle tariffe professionali vigenti nei rispettivi Ordini Professionali.
Sinistro:	<p>L'esigenza di Tutela Legale, ovvero il momento nel quale il terzo riceve: una notifica/atto/comunicazione scritta, relativa all'avvio di una procedura giudiziale a suo carico Civile ovvero in qualità di parte necessaria, Penale, Civile Amministrativa (Tar e CDS) e Contabile (Corte dei Conti), inclusi l'invito a dedurre e l'invito a presentarsi per l'audizione personale, anche se si riferiscono a fatti o comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della polizza.</p> <p>Ogni procedimento giudiziario, costituisce un sinistro a sé stante, inclusivo dei vari gradi di giudizio ed eventuali fasi cautelari in cui lo stesso si sviluppa.</p> <p>Costituisce nuovo e separato sinistro la notificazione di atti giudiziari di fronte ad altra magistratura, anche se riferiti ai medesimi fatti o comportamenti che hanno già dato luogo ad altri procedimenti giudiziari. (a titolo esemplificativo e non esaustivo : azione Corte dei Conti dopo o durante Processo penale , Azione di danno dinanzi al Giudice civile dopo condanna in primo grado penale etc. etc.)</p> <p>Costituisce altresì nuovo sinistro, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, la rinnovazione dei procedimenti giudiziari, a fronte di vizi procedurali ovvero a fronte di nuova qualificazione giuridica , anche della medesima fattispecie.</p>
Evento	Procedimento giudiziario che coinvolge anche più soggetti terzi (ai sensi delle presenti definizioni), beneficiari della Polizza. Ogni procedimento giudiziario, costituisce un sinistro a sé stante per ogni soggetto coinvolto, inclusivo dei vari

	gradi di giudizio ed eventuali fasi cautelari in cui lo stesso si sviluppa; tale definizione è funzionale ai limiti risarcitori previsti nella presente polizza
Indennizzo :	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.
Conflitto d'interessi	E' la situazione di contrasto, rilevata dall'Ente contraente, tra le proprie finalità e quelle del soggetto legato da rapporto di impiego e/o di servizio (cd terzo)
Massimale :	la somma massima specificata sulla Polizza che l'Assicuratore è tenuto a pagare per ogni singolo sinistro
Durata del Contratto:	il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Polizza

Assicurato COMUNE di ANCONA ENTE PUBBLICO ISTITUZIONALE	TERZI GARANTITI A DECORRERE DAL 01/10/2019
	N.1 Segretario Generale
	N.1 Direttore Gen.le
	N.11 Dirigenti : n.7 Amm.vi – n.4 Tecnici
	N. 1 Sindaco
	N. 9 Assessori
	N. 750 Dipendenti
	N.32 Consiglieri
Ai fini del calcolo del premio MERCEDI EROGATE Anno 2018 = €.23.500.000,00	
3. Periodo di Assicurazione: DALLE ORE 24.00 DEL 30/09/2019 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2023	
4. Massimali : Massimale per sinistro* per persona : €. 80.000 Massimale per ogni evento che coinvolga più persone: €. 250.000 Massimale per anno assicurativo €. 350.000	
Franchigia per sinistro: Nessuna	
7. Postuma : 5 ANNI	

*come da definizione Sez. 1

SCHEDA DI COPERTURA

SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 2 Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti del terzo indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per il rischio assicurato oggetto del presente contratto esistano o vengano in seguito stipulate altre polizze direttamente dai terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal terzo a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente al terzo medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; il terzo ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 4 Durata del contratto

La presente polizza ha durata iniziale dalle ore 24.00 del 30 Settembre 2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023 senza tacito rinnovo.

Il contratto si intende pertanto risolto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 15 giorni dalla data della naturale scadenza contrattuale, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 1 anno.

Art. 5 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i **60 giorni** successivi al medesimo, solo per la prima rata di premio, per gli anni seguenti entro 45 gg. dalla scadenza annuale.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa da atto che l'Assicurazione conserva sempre la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 6 – Tracciabilità flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Impresa aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G.: .

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Servizio Assicurazioni – Direzione Avvocatura Assicurazioni – P.zza 24 Maggio n,1 – 60123 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 7 Regolazione del premio

Poiché il premio di assicurazione è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato - in via provvisoria - nell'importo risultante dal conteggio

esposto in polizza, ed è regolato – in via definitiva - alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio anticipato.

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari.

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso.

Qualora i dati consuntivi di regolazione abbiano un valore negativo rispetto ai dati preventivi, la Società rimborserà al Contraente l'importo del premio corrispondente, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e, fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, eventuali sinistri saranno soggetti a liquidazione nella stessa misura proporzionale esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Art. 8 Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità tra i terzi, l'esposizione globale dell'infrascritta società non potrà superare, per ogni sinistro i massimali previsti con il presente capitolato.

Art. 9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del contraente .

Art. 10 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - Trattamento dei dati

Ai sensi del **GDPR** 2016/679, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali nel rispetto delle norme, ivi compreso il D.Lgs. 196/2003

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato, derogato, precisato, con il presente capitolo, si fa riferimento alle norme di Legge vigenti. Qualora nel corso della validità della polizza, vi siano nuove norme più favorevoli all'assicurato, allora tali norme integreranno le presenti norme contrattuali relativa alla polizza, senza ulteriore modifiche specifiche.

SEZIONE 3 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 13 - Obblighi del terzo in caso di sinistro

Il terzo entro 60 gg dalla notifica di un atto a proprio carico ovvero dal momento che ne è stato notiziato di un procedimento a suo carico, deve comunicare, tramite la modulistica prevista, la richiesta di tutela Legale per l'apertura di sinistro all'Assicurazione ovvero all'Ufficio preposto del Comune di Ancona , allegando tutti gli atti utili all'individuazione della procedura di cui trattasi.

Il terzo autorizza la Società ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché la copia di atti o documenti.

Art. 14 - Obblighi del Contraente

Il contraente per il tramite dell'ufficio preposto, deve darne avviso alla Società, entro 60 giorni lavorativi da quando ne abbia avuto conoscenza , in ragione della comunicazione da parte di un terzo dell'accadimento del sinistro, comunicando quanto previsto all'art. 22, in particolare l'esistenza o meno del conflitto di interesse.

Art. 15 - Gestione del sinistro e liquidazione delle spese

A seguito della denuncia del sinistro nei termini di cui sopra, la Società, preso atto della designazione dei professionisti da parte del terzo, assume a proprio carico, sin dall'inizio del procedimento e in caso di assenza di conflitto di interessi, le spese del procedimento di cui trattasi, salvo rivalsa sul terzo in caso di esito negativo del contenzioso. Nei casi in cui l'incarico professionale sia stato conferito dalla Società, tali spese ed onorari saranno liquidati dalla Società direttamente al professionista.

Il massimale di € **80.000,00** a persona per sinistro, deve intendersi quale **somma totale** liquidabile sostenute in tutte le fasi e/o gradi di giudizio del singolo sinistro – così come individuato nella tabella delle definizioni.

Per i casi di sussistenza ex-ante di un astratto conflitto di interessi, la Società rimborserà, nei limiti previsti dalla polizza, le spese e gli onorari anticipati dal terzo qualora all'esito del giudizio, anzidetto conflitto sia da ritenersi, con valutazione ex-post, non più sussistente (es.: *assoluzione con formula piena in caso di reati contro la P.A e in assenza di responsabilità disciplinare*)

La garanzia assicurativa è prestata anche per ogni fase e grado del procedimento, entro i limiti di polizza. Qualora il terzo e la Società non concordino sulla possibilità di esito favorevole di un procedimento o di ricorso al giudice superiore, il terzo che procederà in proprio ha diritto di ottenere dalla Società il rimborso delle spese sostenute, se il risultato che ne consegue sia favorevole, sempre entro i massimali assicurativi.

Il terzo non può giungere direttamente con la controparte processuale ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extra-giudiziaria sia giudiziaria, senza una preventiva autorizzazione della Società.

La valutazione sulla sussistenza o meno di ipotesi di conflitto di interesse sia iniziale che finale è rimessa all'Amministrazione contraente

Art. 16 – Obblighi della Società

La Società si impegna a fornire al Contraente, alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, e ogni qualvolta il Contraente lo richieda, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elenco dei sinistri Denunciati;
- elenco sinistri Riservati, con indicazione dell'importo posto a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso;
- elenco sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- elenco sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati della data di apertura della pratica presso la Società, della data di accadimento del sinistro denunciato dal Terzo reclamante, indicazione del nominativo del Terzo reclamante, della data dettaglio di cui sopra dovrà essere fornito in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura indistintamente di tutte le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente anche in formato digitale compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

La Società si impegna, inoltre, a comunicare al Contraente entro 15 giorni dalla data di liquidazione del sinistro, la data e l'ammontare della somma rimborsata.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE NELLE P.A.

Art. 17 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza, a tenere indenne il contraente, degli oneri che lo stesso è tenuto a pagare ai sensi di legge, regolamento o C.C.N.L. in quanto Spese Legali o peritali di parte come specificato nelle definizioni, sostenute per la difesa, patrocinio, assistenza, od onorari di periti dei soggetti terzi, sia che le stesse siano sostenute in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, ovvero TAR - Consiglio di Stato e Corte dei Conti per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio di qualsiasi terzo. garantendo il pagamento almeno dei valori medi tariffari previsti dalla normativa.

Art. 18 Garanzia Polizza

La presente Polizza, a decorrere dal 01/10/2019 garantirà i terzi come indicato nella scheda di copertura.

Art. 19 - Condizioni di operatività della copertura

La presente copertura opererà nelle seguenti ipotesi:

- 1) che esista riconducibilità tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dal terzo;
- 2) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal terzo e l'Ente;
- 3) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;

4) in tutte le ipotesi in cui l'Amministrazione per legge o per contratto collettivo debba assicurare la tutela legale ai terzi.

Art. 20 - Spese comprese nell'assicurazione

La garanzia è operante per tutte le spese necessarie al pagamento del legale o perito, funzionali alla difesa del terzo in ogni fase e grado relativo al giudizio per procedimento anche incidentale:

In caso di condanna da parte di qualsiasi tribunale, per dolo o colpa grave gli Assicuratori si riservano il diritto di rivalsa nei confronti del terzo, per le somme anticipate in quanto Spese Legali sostenute per la difesa di tali casi. E' esclusa la rivalsa nei confronti dell'Amministrazione

Art. 21 - Esclusioni

La garanzia non si intende operante per:

- a) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- d) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che il terzo, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modifiche;
- f) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- h) Qualsiasi **Sinistro** relativo a o derivante da qualsiasi causa, evento o circostanza, noto al terzo alla decorrenza della polizza e che possa ragionevolmente dare luogo a **Sinistro** o a procedura legale contro **il terzo stesso** .
- i) il sinistro derivi da un fatto che ha dato origine alla controversia e/o al procedimento

giudiziario non direttamente connesso al servizio, alle funzioni e/o alle mansioni del terzo.

Art. 22 -Conflitto di interessi.

La situazione di conflitto di interesse sussiste qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra le finalità o conseguenze dell'azione del terzo e gli interessi dell'Amministrazione.

La situazione di conflitto di interessi si ravvisa altresì, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- a) attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del terzo ad opera dell'amministrazione;
- b) possibilità astratta di costituzione di parte civile da parte dell'amministrazione nei confronti del terzo;
- c) accertamento, all'esito favorevole di un giudizio sia penale che civile, di fatti che possono condurre ad una azione per danno erariale ovvero per responsabilità disciplinare grave ;
- d) giudizio intermedio sfavorevole.

La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interessi non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza passata in giudicato, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al terzo, a qualsiasi titolo, fermi restando gli obblighi di comunicazione da parte del terzo.

Art. 23 - Fondo Spese ed Onorari – Anticipo Indennizzi

La Società riconoscerà, per ogni sinistro, a titolo di anticipo indennizzo, il pagamento del "fondo spese ed onorari" eventualmente richiesto dal Legale incaricato dall'assicurato, mediante regolare fattura entro 15 gg. dal ricevimento della medesima, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:

- € 3.000,00 per l'Avvocato, € 1.500,00 per il Perito; le somme si intendono a persona, al netto degli oneri e accessori di legge;
- € 30.000,00 per evento.

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

In caso di sussistenza ex-ante di conflitto di interessi, non sono erogati anticipi.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti del terzo ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo del terzo stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 24 - Decorrenza e validità della garanzia

La garanzia decorre dall' 01/10/2019 (entrata in vigore della presente polizza) ed è prestata per i sinistri che - così come intesi nelle definizioni - si verificano per la prima volta, durante il periodo di validità della presente polizza, accompagnando tutto l'iter giudiziario sino alla sua conclusione definitiva.

Art. 25 - Garanzia Postuma

La garanzia è inoltre operante, nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività svolta dai terzi per conto del Comune Contraente, per i sinistri denunciati all' Assicuratore negli anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro (per quiescenza, trasferimento, dimissioni, aspettativa, cessazione carica, ecc.), al ricevimento di una notifica/atto/comunicazione scritta, relativa all'avvio di una procedura giudiziaria a suo carico Civile, Penale e Amministrativa compreso TAR e C.d. C., inclusi l'invito a dedurre e l'invito a presentarsi per l'audizione personale, per attività svolta durante il servizio.

Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che saranno perciò attivabili - e coperti anch'essi da garanzia assicurativa - indipendentemente dai termini temporali suddetti, essendo la polizza a garanzia del sinistro e sino al passaggio in giudicato.

Art. 26 - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di un o più **terzi** del Contraente, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del **Premio** relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 27 - Libera scelta del legale e dei periti

Ogni singolo terzo, ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia, salvo gradimento del contraente.

Il terzo comunicherà alla Società il nominativo del legale scelto contestualmente alla denuncia del sinistro.

In caso di omissione di tale segnalazione, se non sussiste conflitto d'interessi con la Società, quest'ultima indicherà il nominativo di un legale al quale il terzo potrà conferire mandato. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dal terzo.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta dei periti e consulenti tecnici.

Art. 28 - Limiti di Indennizzo

In ogni caso il massimo esborso per la Società non potrà superare, per la totalità dei terzi , la somma € 350.000,00 per anno assicurativo.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ